

Assicurazione ALL RISKS PROPERTY

Napoli Servizi S.p.A.

Via G. Porzio

Centro Direzionale Isola C 1

80143 Napoli

Codice Fiscale e P. IVA 07577090637

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ALL RISKS PROPERTY

Viras International Insurance Broker S.p.A.

Sede Legale e Direzione

Centro Direzionale Isola A 2 – 80143 Napoli

Tel. +39 081 9710611 Fax +39 081 9710612

area.eepp@pec.viras.eu - www.gruppoviras.com

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L'Amministrazione che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. All'occorrenza rientra in tale definizione anche l'Amministrazione Contraente.
SOCIETA'/ASSICURATORI COMPAGNIA /IMPRESA	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO /INDENNITA' RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato o degli aventi diritto
FRANCHIGIA	L'importo eventualmente previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza e che resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto
LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO	la somma massima dovuta dalla Società
BROKER	La Viras International Insurance Broker S.p.A., in qualità di Broker di Assicurazione, di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) del Contraente/Assicurato che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti.
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto
VALORE INTERO	Forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile

INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
IMPLOSIONE	Repentino dirompersi o cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o per eccesso di pressione esterna
FENOMENO ELETTRICO	L'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: - di usura o di carente manutenzione; direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; i guasti, i vizi, i difetti, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato di cui deve rispondere il costruttore o il fornitore o locatore; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa
INONDAZIONE ED ALLUVIONE	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili
ALLAGAMENTI	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, liquidi e/o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione.
OGGETTI / OPERE D'ARTE	A titolo esemplificativo e non limitativo quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, fotografie, incisioni, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche, pinacoteche e simili.
MEZZI DI CUSTODIA	A titolo esemplificativo e non limitativo armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
VALORI	A titolo esemplificativo e non limitativo monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.
PREZIOSI	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura)
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali o dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

PORTAVALORI	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa
ARCHIVI NON INFORMATICI	A titolo esemplificativo e non limitativo documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm
ARCHIVI INFORMATICI	Insieme di dati memorizzati su supporti intercambiabili e fissi.
DATI	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi i dati contenuti su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
SUPPORTI DI DATI	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata, ecc.) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
PROGRAMMI IN LICENZA D'USO	A titolo esemplificativo e non limitativo programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza, sviluppati da dipendenti dell'Assicurato, Società specializzate, o prestatori d'opera dallo stesso incaricati o in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
SOFTWARE	Programmi di base e/o programmi acquisiti o creati appositamente dall'Assicurato.
PROGRAMMI DANNOSI	Si intende un programma in grado di: <ul style="list-style-type: none">- alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati, ecc.);- di rendere disponibili gli accessi ad utenti non autorizzati,- di far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.
VIRUS	Programma dannoso che possiede internamente la capacità di replicarsi e/o riprodursi e/o diffondersi in programmi, aree di sistema operativo, aree di sistema informatico.
CYBER RISK	La violazione della privacy e dei dispositivi di sicurezza, perdita e/o furto dei dati informatici a seguito di qualunque tipo di attacco informatico (a titolo esemplificativo e non limitativo virus, malware, hacker, ecc.), derivanti da errore umano e/o derivanti da guasti hardware/software.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PRECISAZIONI

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

1 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 31/12/2017 e scadenza alle ore 24 del 30/06/2020. Il premio verrà corrisposto in rate annuali scadenti il 30/06 di ogni anno.

Alla scadenza del 30/06/2020, la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatta salva la facoltà della Contraente di richiedere alla Società il rinnovo del servizio, entro il 30/04/2020, per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente e previo accordo tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, per un periodo massimo di 180 giorni, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta alle medesime condizioni normative – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste al successivo Art. REGOLAZIONE PREMIO, successivamente al termine del periodo di proroga.

In ogni caso rimane facoltà degli Assicuratori e del Contraente, disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 120 giorni.

Le Parti prendono atto ed accettano che qualora la Convenzione con il Comune di Napoli, con scadenza al 30/06/2018, non fosse rinnovata, sarà facoltà del Contraente risolvere il presente contratto, a far data dal 30/06/2018 con semplice comunicazione scritta, senza che la/le Impresa/e aggiudicataria/e possa/possano accampare alcuna pretesa in merito. La presente clausola prevale su ogni altra diversa clausola presente negli atti di gara.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Limitatamente alla prima rata di premio e sempreché venisse richiesta in via di urgenza l'esecuzione anticipata del contratto, l'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente in tale evenienza i termini di pagamento suindicati si intendono elevati a 90 (novanta) giorni, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60°

giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che, ai fini della normativa vigente in materia, tale pagamento ha efficacia liberatoria per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori, indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker (vedasi Definizione) e gli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg. successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

2	GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
---	--

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

1. la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
2. agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori, ivi comprese quelle ai fini degli artt. 1913 e 2952 del Codice Civile;
3. tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax, pec o altro mezzo ritenuto idoneo;
4. la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio ed è comunque parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla cd. rete di vendita e/o distribuzione, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

3	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
---	------------------------------

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
---	--------------------------

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE).

5	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
---	-------------------------

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

7 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

8 ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

9 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, con preavviso al Broker ed al Contraente, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

10 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

11 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

12 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

13 FORO COMPETENTE

Foro competente, per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.

14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

15	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
----	--------------------------------------

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il Codice Unico del Progetto (CUP).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsto dall'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 9 bis della citata Legge e ss.mm.ii.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

16	COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
----	--

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici, ivi comprese tutte le comunicazioni relative all'eventuale recesso e/o disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, che si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

17	VARIAZIONI NORMATIVE
----	----------------------

Nel caso in cui vi fossero variazioni statutarie e/o normative (inclusi i provvedimenti propri), oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, e/o non sufficientemente tutelante, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

18	VARIAZIONE DEL CONTRAENTE
----	---------------------------

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

19	DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI
----	--------------------------------------

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

20 | OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dall'accadimento del fatto o da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza.

Per sinistri di notevole gravità, deve inviare comunicazione scritta con il mezzo più rapido disponibile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria od alla Polizia qualora sia previsto dalla legge;
- d) conservare, fatta eccezione per le merci deperibili, le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia senza avere, per questo, diritto ad un'indennità alcuna; il Contraente o l'Assicurato può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al punto b);
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.
- f) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, e qualsiasi altro chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- g) **Relativamente alla Sez. III - All Risks Elettronica** la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avviene entro 10 (dieci) giorni dall'invio previsto alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati o dai locali contenenti i beni assicurati.

Nel comune interesse le parti si obbligano ad effettuare ogni corrispondenza esclusivamente attraverso il Broker designato, fornendo tutta la relativa documentazione in possesso per una corretta definizione di ogni sinistro.

21 | PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente agli artt. 32 e 43 in caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o di restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

22	MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI - INDENNIZZO SEPARATO
----	--

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo " OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Dietro richiesta dell'Assicurato, viene applicato tutto quanto previsto dal Capitolato relativo all'Indennizzo a ciascun gruppo di Beni singolarmente considerato, come se per ognuno di tali gruppi di Beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

23	COPPIE - INSIEMI - SERIE
----	--------------------------

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

24	ANTICIPI D'INDENNIZZO
----	-----------------------

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di Euro 50.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettantegli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di ricostruzione, di riparazione, rimpiazzo ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

25	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
----	---------------------------

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori la predetta documentazione con la massima sollecitudine.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili ed eventuali minimi.

26	RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
----	--------------------------------

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

27	FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
----	--

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalle garanzie di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

28	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO (Determinazione ANAC n° 618 del 08/06/2016)
----	---

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del tipo di evento/garanzia, del nome dell'eventuale controparte, della data dell'eventuale richiesta di risarcimento della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, indicazione del tipo di evento/garanzia, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo, ove possibile l'indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto, ed entro 30 giorni dalla richiesta.

29	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE
----	---

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata in relazione allo svolgimento di tutte le attività, servizi e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti o delibere, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione comprende tutte le attività e/o i servizi accessori, preliminari, complementari, connessi, collegati e conseguenti ai principali, comunque, da chiunque ed ovunque svolte, anche direttamente e/o in forma mista, nessuno escluso né eccettuato.

BENI ASSICURATI - PRECISAZIONI - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio Immobiliare e mobiliare del Contraente, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso; di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, conduzione, comodato, detenzione, possesso, uso, deposito, custodia al Contraente; o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere, salvo quanto espressamente escluso o limitato.

Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti qualora si trovino nell'ambito dei beni assicurati del Contraente, salvo quanto espressamente escluso o limitato.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio e/o delle operazioni di scarico.

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, salvo quanto diversamente precisato, limitato e/o escluso.

La presente polizza All Risk Property è divisa in 3 sezioni (Incendio, Furto ed Elettronica), ogni sezione si intende attivata se all'interno delle stesse una o più partite presentano un valore diverso da zero nella Scheda Somme Assicurate. All'interno di ogni sezione vi sono diverse partite assicurate, ogni partita si intende attivata se presenta un valore diverso da zero nella predetta scheda.

In presenza di una sezione/partita con un valore uguale a zero gli Assicuratori hanno la facoltà in ogni caso di indicare il tasso, in quanto potrà essere successivamente richiesta l'attivazione, con la precisazione che tale tasso, se indicato, non sarà preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione/affidamento.

Sono quindi assicurati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Beni come da definizioni che seguono:

1 - Beni Immobili

tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, prevalentemente in materiale incombustibile, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura, affreschi, decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici, igienici e sanitari, anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e quant'altro di impiantistica sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione, infrastrutture, ponti, viadotti, pontili, depositi, banchine, sottopassi, pensiline, gallerie artificiali ed altre opere murarie, stazioni, raccordi in genere ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili", nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature.

Si intendono inclusi nel novero dei Beni Immobili anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi.

Sono inoltre compresi in tale definizione fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, prevalentemente in materiale incombustibile, comunque costruiti ed elevati fuori terra, containers vincolati o meno a terra, palloni pressostatici e tensostrutture, loro parti e/o accessori o pertinenze.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

1 a – Beni Immobili tutelati

tutte le costruzioni di cui alla definizione beni immobili che precede, che siano vincolati ex lege 1089/39 e ss. mm. ii. ed ultracinquantenni e/o vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Il relativo premio di polizza è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della legge 53 del 28/02/1983 e ss. mm. ii.

CONTENUTO:

2 – Beni Mobili

tutto quanto è contenuto nei beni di cui alle definizioni 1 - 1A, sia fisso che mobile, a titolo esemplificativo e non limitativo attrezzature, allestimenti, attrezzi, utensili, strumentazione in genere, mobilio ed arredamento, apparecchiature in genere, comprese scorte, materiale di consumo e pezzi di ricambio, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili (1)" e/o quanto definito e compreso nelle definizioni 3, 4 e 5 e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A..

Rientrano in tale definizione anche le apparecchiature elettroniche (2A e 2B), denaro, titoli e valori in genere, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia nonché quant'altro definibile come opera d'arte, collezione o raccolta.

2A Apparecchiature elettroniche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, stampa, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione, emettitrici automatiche di titoli di viaggio, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica, apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e comprese le Apparecchiature elettroniche mobili. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

2B Apparecchiature elettroniche mobili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e/o Collaboratori e/o Consulenti, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. Sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio e apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente, supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Relativamente ai Beni di cui alle definizioni 2A e 2B, se la Sezione III è operante e la rispettiva partita presenta un valore diverso da zero, in caso di sinistro diverso da quanto coperto dalla Sez. I, il danno verrà liquidato in base a quanto previsto nella relativa sezione (III).

3- Impianti e/o Macchinari e/o Attrezzature, esclusi quelli contenuti nella definizione 1 (Tali beni, sempreché non espressamente presenti in altre definizioni/Partite, si intendono assicurati esclusivamente se la relativa partita (3) presenta un valore diverso da zero nella Scheda Somme Assicurate)

Come tali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti di lavaggio e/o manutenzione, macchine, macchinari, ponteggi, attrezzature, macchine operatrici con relativi accessori e/o attrezzature/allestimenti, Unità di trazione, Elettromotrici, rotabili di trazione e relativi allestimenti, impianti a fune o altro, locomotori e relativi allestimenti, materiale rotabile e relativi allestimenti, le reti tranviarie, filoviarie e simili, metropolitane e funicolari in uso al Contraente/Assicurato, ovunque si trovino, sia sottotetto che all'aperto, attivi o inattivi, fermi in aree pertinenti all'attività svolta dal Contraente, in rimesse, officine, depositi, parcheggi ecc., anche di terzi, per sosta, parcheggio, anche se all'aperto e/o per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o durante la circolazione. Sono altresì compresi attrezzi, macchinari, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi metallici e tubazioni, strumentazione in genere, depuratori, ripetitori, cisterne anche interrate, impianti e mezzi di sollevamento e motocarrelli in uso e in circolazione all'interno delle aree di pertinenza del Contraente (esclusi ascensori e montacarichi ed impianti fissi rientranti nella definizione 1), impianti ed attrezzature di pesa, sottostazioni elettriche, passaggi a livello con impianti SOA (Segnale Ottico Acustico) e SOAB (Segnale Ottico Acustico e Barriera), scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, mobilio ed arredamento industriale (quando costituiscono attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenza d'industria), motori, pompe, motopompe, gruppi elettrogeni, quadri elettrici e cablaggi, trasmissioni, attrezzature in genere, utensili e apparecchiature in genere, comprese scorte e pezzi di ricambio, condutture, linee, armamenti, cisterne, sili e vasche, non in cemento armato o muratura, impianti in genere ed ogni altro impianto, apparecchiatura, attrezzatura e/o strumento, connessi ed/od occorrenti al funzionamento ed allo svolgimento del complesso delle attività e servizi del Contraente.

Sono comprese le apparecchiature informatiche di terra per il controllo centralizzato della rete per la gestione automatizzata dei veicoli, impianti o macchinari.

Si intendono altresì inclusi in tale definizione i mezzi di locomozione e trasporto iscritti al PRA ed i natanti di proprietà o in uso al Contraente, purché trainati e/o trasportati e/o fermi in aree pertinenti all'attività svolta dal Contraente, in rimesse, officine, depositi, parcheggi ecc., anche di terzi, per sosta, parcheggio, anche se all'aperto, e/o per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, esclusi i sinistri avvenuti durante la circolazione/navigazione dei veicoli/natanti marcianti autonomamente. E' compreso nella presente definizione ogni altro bene che non rientri nelle altre definizioni.

Si precisa che la Napoli Servizi S.p.A. al momento non ha in dotazione gli Impianti e/o Macchinari e/o Attrezzature evidenziate in giallo, pertanto gli stessi non si intendono compresi nella suindicata partita/definizione ovvero non si intendono assicurati.

4 - Merci

a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione (esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali), pneumatici, materiali di consumo e quant'altro di affine e/o pertinente all'attività. Dette merci devono intendersi assicurate per un valore comprensivo delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

5 – Ricorso di Terzi

inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili al Contraente a termini degli Artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a Terzi da mancato e/o ritardato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, didattiche, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per il Ricorso di Terzi e sino a concorrenza del 10% del massimale stesso.

Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'Art. 1907 del C.C. (Assicurazione parziale), ed è operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i "Beni" di cui ai punti che precedono.

Sezione I - All Risks Incendio ed altri danni ai beni

30 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali, diretti e consequenziali subiti dai Beni Assicurati, nonché i danni subiti da Terzi nell'ambito del Rischio Locativo e Ricorso Terzi e/o Ricorso dei Locatari, da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- i) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti socio-politici,
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico/terremoto.

Quanto sopra sempreché non espressamente limitato e/o escluso.

Vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

30.1 TERREMOTO - EVENTO SISMICO

La Società indennizza i danni materiali, diretti e consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive alla prima, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un unico episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un unico sinistro.

Ai soli effetti della presente condizione, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.2 INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI

La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai Beni assicurati da Inondazioni, Alluvioni o Allagamenti, anche se causati da evento sismico.

Ai soli effetti della presente condizione, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento), guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati, eccetto quelli che si trovano all'aperto per natura e destinazione;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) ad enti e beni mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal livello dei pavimenti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.3 EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate, crollate per effetto di uno degli eventi citati.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente condizione.

Ai soli effetti della presente condizione sono esclusi i danni:

- da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- a tensostrutture, tendostrutture, palloni pressostatici e simili, insegne od antenne o consimili installazioni esterne, serramenti, vetrate o lucernari in genere, enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.4 GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto al precedente articolo Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.5 SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della relativa costruzione dei Beni Immobili.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.6 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.7 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni materiali e diretti subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.8 TERRORISMO - SABOTAGGIO

Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta, compresa la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola), per influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:

- La Società risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatesi in occasione di atti di terrorismo, previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Limitatamente alla presente condizione/garanzia la Società non risponde dei danni di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti.

30.9 CROLLO - COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.10 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed a Beni Elettronici, indennizzabili a termini di polizza, ai soli effetti della presente condizione sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o

verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza, salvo se diversamente precisato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.11	BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA
-------	--

La Società risponde dei danni subiti dai Beni assicurati, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione, di fuoriuscita del fluido frigorifero, e dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo, sicurezza o chiusura, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.12	URTO VEICOLI STRADALI
-------	-----------------------

La Società indennizza i danni subiti ai Beni Assicurati causati da urto di veicoli stradali, anche se appartenenti al Contraente.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.13	URTO - SVIO - DERAGLIAMENTO - Non operante
-------	---

La Società indennizza i danni subiti ai Beni Assicurati (vedasi definizione/partita 3) causati da urto, da e tra gli stessi, compreso svio, tallonamento e deragliamento in genere.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.14	SMOTTAMENTO - FRANAMENTO - CEDIMENTO DEL TERRENO
-------	--

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di smottamento, per tale intendendosi uno scivolamento del terreno lungo un versante, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo; di franamento, per tale intendendosi un distacco e/o scoscendimento di terra e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua; di cedimento del terreno.

Ai soli effetti della presente condizione la Società non risponde se i danni indennizzabili a termini di polizza sono stati determinati da errate valutazioni, da parte del Contraente/Assicurato, dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o di pendii artificialmente creati con lavori di scavo o di riporto; da errata valutazione, da parte del Contraente/Assicurato, di carichi statici o dinamici normalmente sopportabili del terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno medesimo; danni conseguenti ad erosione lenta e graduale; evento sismico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.15	DANNI / GUASTI AUTORIZZATI
-------	----------------------------

La Società risponde dei guasti e dei danni causati ai Beni assicurati dall'attività e/o per ordine delle Autorità, dell'Assicurato stesso o da chi per esso, come anche di quelli prodotti dagli impianti di

estinzione, allo scopo di arrestare o ridurre o impedire gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.16	SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE
-------	-------------------------------

La Società risponde delle spese per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.17	SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE
-------	---

La Società risponde delle relative spese a seguito dei danni dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.18	SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE
-------	---

La Società risponde delle relative spese a causa di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di acqua od altri liquidi o fluidi, a seguito di rottura accidentale dei predetti impianti.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.19	COSTI PER IL COLLAUDO
-------	-----------------------

La Società risponde delle relativi costi e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.20	ONERI DI URBANIZZAZIONE
-------	-------------------------

La Società risponde delle relative spese e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.21	SPESE E ONORARI PROFESSIONISTI
-------	--------------------------------

La Società risponde delle relative spese e onorari di progettisti, ingegneri, architetti, periti e consulenti in genere, effettivamente sostenute dal Contraente, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nonché la quota parte a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.22	INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI
-------	----------------------------------

La Società risponde dei danni agli immobili ed al loro contenuto arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine.

Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.23	RIMPIAZZO COMBUSTIBILI
-------	------------------------

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta – gasolio – kerosene ecc.) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Beni Immobili.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.24	RICORSO TERZI
-------	---------------

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose dei Terzi da un sinistro indennizzabile a termini di polizza

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a Terzi da mancato e/o ritardato avvio, interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, didattiche, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per il Ricorso di Terzi e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

Ai soli effetti della presente condizione, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del C.C.

30.25	MAGGIORI COSTI
-------	----------------

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi e/o attività per cui lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino dell'operatività di tali beni, di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

Ai soli effetti della presente condizione la Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Perdita pigioni: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le partite 1 e/o 1A, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.26	DANNI INDIRETTI - INDENNITA' AGGIUNTIVA
-------	---

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'indennizzo viene maggiorato a titolo di risarcimento per l'interruzione e intralcio delle attività nella percentuale del 10% (dieci per cento).

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

30.27	DANNI AI VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A. IN CUSTODIA
-------	---

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà di terzi o di dipendenti e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Tale condizione/garanzia viene prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni CVT dei mezzi danneggiati, escluso il furto (totale o parziale).

31	VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
----	--

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- a) per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, di tutto il bene, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area,
- b) per i Beni Mobili e per Macchinario, attrezzature ecc. (escluso Merci, Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi), il costo di rimpiazzo o riparazione dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- c) per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- d) per i Beni Mobili (escluso Merci, Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1, 1A e 2 si determina:

- e) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- f) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nella presente polizza;
- g) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di ricostruzione e di rimpiazzo così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

Per i danni derivanti da "Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- a) per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili, Macchinario, attrezzature ecc. (esclusi Merci, Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);

- b) nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

31.1 Relativamente al costo di rimpiazzo per i danni ai mezzi di servizio iscritti al PRA (veicoli, autobus, filobus, ecc.), si terrà conto della seguente scala di degrado:

Età del veicolo (dalla data di prima immatricolazione)	Valore del veicolo ex ante il sinistro in percentuale rispetto al costo di rimpiazzo:
Fino a 1 anno	100%
Da 1 a 2 anni	90%
Da 2 a 3 anni	85%
Da 3 a 4 anni	80%
Oltre 4 anni	La percentuale si riduce di 3 punti per ogni anno successivo al quarto fino a raggiungere il 70% del costo di rimpiazzo a nuovo, che costituisce il valore minimo non ulteriormente riducibile

Relativamente al costo di rimpiazzo per i danni agli altri mezzi di servizio (Unità di Trazione, Elettromotrici, tram, funicolari, ecc), si terrà conto della seguente scala di degrado:

Età del veicolo (dalla data di prima immatricolazione)	Valore del veicolo ex ante il sinistro in percentuale rispetto al costo di rimpiazzo:
Fino a 2 anni	100%
Da 2 a 3 anni	95%
Da 3 a 4 anni	90%
Da 4 a 5 anni	85%
Oltre 5 anni	La percentuale si riduce di 3 punti per ogni anno successivo al quarto fino a raggiungere il 70% del costo di rimpiazzo a nuovo, che costituisce il valore minimo non ulteriormente riducibile

In ogni caso la Società non sarà tenuta a liquidare per singolo mezzo importo superiore a quello quantificato mediante l'applicazione delle scale di degrado di cui sopra.

32 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo il precedente articolo 31, e a sua parziale deroga, la Società indennizza i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico, intendendosi come tali gli immobili di particolare struttura o pregio architettonico, compresi loro parti costitutive, pertinenze, corredi, architettonici, stucchi, soffittature, affreschi, statue, sculture e simili vincolati dalla Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali, possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

33 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER LE MERCI

L'attribuzione del valore che le merci, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle merci illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

34	DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI
----	---------------------------------------

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere:

il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

per gli altri Valori il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

35	OPERE D'ARTE
----	--------------

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Rimane esclusa dall'assicurazione la quota di valore per oggetto eccedente € 25.000,00.

La presente garanzia viene, inoltre, prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 5.000,00 limitatamente agli eventi sociopolitici.

36	PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI ED INOCCUPATI
----	--

Limitatamente ai Beni Immobili vuoti e inoccupati, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta-aerei, fermo restando quanto convenuto, limitato e/o escluso.

37	PRECISAZIONE LASTRE DI VETRO E DI CRISTALLO
----	---

Si precisa che il limite previsto nella tabella finale si riferisce esclusivamente a danni derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, di lastre di vetro, cristallo e specchi pertinenti ai fabbricati assicurati, installati e situati sia all'interno che all'esterno degli stessi, quali pareti, vetrate, pannelli, verande, ma comunque non facenti parte della struttura portante del fabbricato stesso. Sono comprese le rotture verificatisi anche in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Detto limite non deve intendersi operante per danni subiti da Beni Immobili costituiti da facciate continue in vetro e/o facciate strutturali vetrate.

38	PRECISAZIONE GUASTI MACCHINE (valida esclusivamente se la definizione/partita 3 é attiva) - Non Operante
----	--

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti o rotture al bene assicurato durante il periodo di validità della presente polizza,

compresi i guasti elettrici ed elettronici. I guasti possono avvenire mentre il bene è in funzione o è fermo, ovvero quando è smontato, rimosso, rimontato per la sua pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle altre condizioni, limitazioni ed esclusioni, sono esclusi i danni:

- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- a sistemi ed apparecchiature elettroniche, salvo che si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario, asserviti al macchinario stesso.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di cui al disposto dell'art. 1907 del C.C. ed in base a quanto previsto nella tabella finale.

Alla presente assicurazione non si applica la garanzia Maggiori costi e perdita pigioni.

39	ESCLUSIONI
----	------------

Fatto salvo quanto diversamente precisato nei singoli articoli sono esclusi dalla presente Sezione I i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

dovuti a o causati da:

- d) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- e) perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
- f) trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato, fatta eccezione per i Beni di cui alla definizione 2B a condizione che non siano assicurati in altra Sezione;
- g) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili;
- h) umidità, brina e condensa, stitlicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- i) natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e fatto salvo il limite di indennizzo previsto nella tabella finale per imbrattamento muri;
- j) lavori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari;
- k) errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- l) assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche;
- m) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- n) errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

Fatto salvo quanto diversamente precisato nei singoli articoli sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:

- o) guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione/Temperatura controllata e dalla Precisazione Guasti Macchine;

- p) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione/temperatura controllata e per quanto previsto alla Precisazione Guasti Macchine,
- q) inquinamento e/o contaminazione ambientale;

Fatto salvo quanto diversamente precisato nei singoli articoli sono esclusi, inoltre, dalla presente Sezione I:

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A., salvo i Beni Mobili contenuti e/o esistenti e/o installati sugli stessi. Qualora, invece, sia attiva la definizione/partita 3 e/o sia operante l'art. 30.27, tali beni si intendono assicurati alle condizioni di cui alla presente Sezione I, fermo restando che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; salvo valorizzazione della relativa partita 3 sono invece sempre compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- i beni elettronici in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i Beni Mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi salvo quanto diversamente precisato, come pure recinti, cancelli baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, gru, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, (salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione);
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se assicurati con altre specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza delle costruzioni;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni;

nel caso che in conseguenza degli eventi esclusi e/o limitati derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sezione II - All Risks Furto/Rapina

40 | OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia;
 - b2) posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
 - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, guasti cagionati da ladri, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ◊ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza, commesso con speciale abilità (agilità, sveltezza di mano, scaltrezza), eludendo l'attenzione del derubato, del personale presente;
- ◊ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- ◊ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche le spese sostenute dall'Amministrazione:

- o per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, archivi, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati, anche vandalici, nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella tabella finale.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

41	EFFICACIA, ESTENSIONI E LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
----	--

1) La garanzia furto è operante:

- I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili, registratori di cassa che li contenevano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.

- II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- III. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- IV. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone addette agli uffici all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- ◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- ◊ il furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni medesimi;
- ◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;
- ◊ rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sul Dipendente incaricato del trasporto dei beni, anche se questi sia costretto a consegnare detti beni mediante violenza o minaccia, mentre nell'esercizio delle sue funzioni relative a tale servizio, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detiene i beni stessi.

Si precisa che sono parificati ai Dipendenti del Contraente i Dipendenti di Società Terze con attività di polizia privata o di trasporto valori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- ◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell'importo previsto nella Tabella finale.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% col minimo 5.000,00- anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al limite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella tabella finale.

Sono esclusi i danni da furto avvenuti negli immobili rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, qualora non si tratti di abitazioni civili.

42	DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO
----	---

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Conseguentemente le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono, con effetto immediato reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

43	DANNI AI LOCALI DA GUASTI O ATTI VANDALICI - SPESE DI RESTAURO
----	--

Sono equiparati ai danni o perdite da furto/rapina, i danni materiali diretti subiti dai Beni Immobili ed ai beni assicurati in essi contenuti, e dai relativi fissi, infissi ed impianti, causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Sono inoltre indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico, compresi loro parti costitutive, pertinenze, corredi architettonici, stucchi, soffittature, affreschi, statue, sculture e simili VINCOLATI DALLA SOVRAINTENDENZA AI BENI STORICI E CULTURALI, in tali casi il limite si intende raddoppiato.

44	OPERE D'ARTE
----	--------------

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 2.500,00.

45	ESCLUSIONI
----	------------

Fatto salvo quanto diversamente precisato nei singoli articoli sono esclusi dalla presente Sezione II i danni verificatisi in occasione di:

- 1) ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, per quest'ultima limitatamente ai dipendenti;
- 2) estorsione, malversazione e/o concussione;

- 3) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 4) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 5) dovuti a o causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 6) i veicoli iscritti al P.R.A., salvo i beni mobili contenuti e/o esistenti e/o installati sugli stessi;
- 7) i danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, qualora non si tratti di abitazioni;
- 8) i furti dei beni in rame se riposti al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza delle costruzioni.

Sezione III - All Risks Elettronica

46 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire all'Assicurato le perdite ed i danni materiali, diretti e consequenziali causati ai beni assicurati, di cui alle definizioni 2A e 2B, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede e/o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso o limitato, con la precisazione che tutti i danni rientranti nella Sezione I si intendono non coperti dalla presente sezione se ed in quanto coperti dalla predetta Sezione I.

Ai fini della presente sezione, per perdite o danni materiali e diretti, si devono intendere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le perdite ed i danni causati da:

1. incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o terzi;
2. mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
3. difetti del materiale o di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
4. caduta, urto, collisione o eventi simili;
5. ostruzione da, o introduzione di corpi estranei;
6. effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti o arco voltaico, effetti di elettricità statica. La Società risponde dei danni causati da fenomeno elettrico, nel caso in cui al momento del sinistro non esistano, non siano danneggiati o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 30% con il minimo di Euro 500,00;
7. incendio o opere di spegnimento dello stesso, fumo, gas e vapore, fulmine ed esplosione, caduta di aeromobili o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
8. bufera, uragano, tempesta, gelo, movimenti del ghiaccio, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, maremoti o eruzioni vulcaniche;
9. rapina, furto, tentati e/o consumati;
10. acqua condotta, acqua piovana, intasamento di scarichi, gronde e pluviali, colaggio da impianti automatici di estinzione, anche a seguito di rottura di essi.

Ai soli effetti della presente condizione non sono compresi i danni e/o perdite causati da:

1. dolo dell'Assicurato;
2. costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento del bene assicurato, a meno che tale registrazione o verifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto;
3. di deperimento, logoramento, corrosioni, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
4. causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
5. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
6. perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
7. per le cose fisse, i danni verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico, se avvenuti al di fuori delle ubicazioni;
8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
9. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
10. attribuiti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
11. a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
12. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di intervento o d'inventario;

13. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
14. montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione;
15. cyber risk e/o virus informatici;
16. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

47	SUPPORTI DATI - SPESE DI RICOSTRUZIONE DATI E SOFTWARE
----	--

Si assicurano, altresì, programmi e spese di ricostruzione dati a seguito di perdite e i danni materiali e diretti in base alle condizioni tutte e altri danni diretti non esclusi dalle Condizioni, anche quando non vi sia un danno materiale coperto, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazioni di dati e programmi dovute ad azioni fraudolente, infezioni da virus ed altri programmi dannosi, errori di manipolazioni del personale addetto compreso la scelta del programma, arresto, malfunzionamento di impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati, quali ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni materiali e diretti all'hardware.

Ai soli effetti della presente condizione non sono indennizzabili:

1. i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista;
2. la perdita di dati avvenuta durante le elaborazioni non completate, non terminate;
3. i danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo da parte dei progettisti degli stessi o da parte di chi detiene le licenze;
4. le spese occorse, a seguito del sinistro, per migliorare i programmi, dati, eliminare errori di progettazione, errori di lettura;
5. il trasporto di dati e programmi (registrati su supporti) fuori dei locali dei centri elaborazione dati delle sedi dell'Assicurato;
6. le spese che sarebbero state comprese nelle operazioni di manutenzione in base a quanto previsto dall'art. 59.

48	MAGGIORI COSTI
----	----------------

In caso di sinistro, indennizzabile a termini delle precedenti Parti, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, la Società indennizza:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato;
- gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio, in aggiunta a quelli indennizzabili già descritti.

Ogni spesa sostenuta dall'Assicurato per evitare o ridurre il danno di inattività deve essere notificata alla Società pena la possibile decadenza dal diritto all'indennizzo.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista.

Ai soli effetti della presente condizione non sono compresi i danni e/o perdite causati da:

1. danni indiretti, le ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardo adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura;
2. le spese sostenute a seguito della mancanza di fornitura di corrente elettrica da parte dell'Ente/Azienda che provvede alla sua distribuzione;
3. le spese coperte dalle altre Sezioni di polizza;
4. tutte le spese non preventivamente concordate con la Società o con il suo incaricato, nel caso di danni di importo superiore al 50% della somma/massimale assicurato;
5. mancanza di fondi da parte dell'Assicurato per ripristinare il normale svolgimento dell'attività (salvo quanto previsto all'art. 24 - Anticipi d'Indennizzo).

Ai soli fini del presente articolo per periodo di indennizzo si intende il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre i 6 mesi successivi, durante i quali l'attività dell'Assicurato subisca le conseguenze del sinistro stesso.

49	VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI
----	--

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito dal sinistro stesso, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2).

Questa stima riguarda solo beni in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deterioramento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A)1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella finale.

50 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa (archivi informatici).

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

51 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di rimpiazzo e/o ricostruzione e/o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, informatico, programmi informazioni istruzioni e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi da questa Sezione III gli Oggetti d'Arte.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo di cui alla tabella finale.

52 EVENTI SOCIOPOLITICI

Si prende atto che la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, esclusi in ogni caso i danni derivanti o conseguenti a cyber risk.

53 CONDUTTORI ESTERNI

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con i beni assicurati, e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati.

54 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori.

55 PRECISAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE MOBILI E SUPPORTI DATI

La Società indennizza i danni alle Apparecchiature Elettroniche e Supporti Dati previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale.

Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche Mobili l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

56 ONORARI PERITI

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole al Contraente.

57 PARIFICAZIONE DEI DANNI

Sono parificati ai danni garantiti con la presente Sezione III anche i guasti provocati dalle Autorità, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.

58 DANNI DA FURTO

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale con il minimo raddoppiato se ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), non sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

La garanzia è inoltre operante, con l'applicazione solo di quanto previsto nella tabella finale in base al tipo di bene anche se l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con uso fraudolento di chiavi o sottrazione delle stesse.

59 ESCLUSIONI

Fatto salvo quanto diversamente precisato nei singoli articoli sono esclusi dalla presente sezione III i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
- d) dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Fermo restando quanto diversamente precisato nei singoli articoli, sono esclusi dalla garanzia di cui alla presente sezione III i danni meccanici e tecnici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica anche se non stipulati e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

57 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono esplicitamente contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

**58 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE
(valida solo per la Sezione I - Incendio)**

Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20 % (ventipercento) e quello risultante al momento del sinistro.

**59 FORMA DELL'ASSICURAZIONE - DEROGA ALLA REGOLA
PROPORZIONALE (Valida solo per le Sezioni II e III)**

La copertura è prestata nella formula a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile

**60 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION
CLAUSE**

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamenti dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SCHEDA SOMME ASSICURATE

SEZIONE 1 - All Risks Incendio

Partita	Beni Assicurati	Somma Assicurata
1	Beni Immobili	Euro 12.000.000,00
1a	Beni Immobili Tutelati	Euro 0,00
2	Beni Mobili	Euro 850.000,00
3	Impianti e/o Macchinari e/o Attrezzature, esclusi quelli contenuti nella definizione 1 (partita attiva se presente il relativo valore)	Euro 600.000,00
4	Ricorso Terzi	Euro 3.000.000,00

SEZIONE 2 - All Risks Furto/Rapina

Partita	Beni Assicurati	Somma Assicurata
2	Beni Mobili	Euro 50.000,00

SEZIONE 3 - All Risks Elettronica

Partita	Beni Assicurati	Somma Assicurata
2A	Apparecchiature Elettroniche d'ufficio	Euro 400.000,00
2B	Apparecchiature Elettroniche mobili	Euro 50.000,00

**TABELLA SEZIONE I - ALL RISKS INCENDIO
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

Bene/Garanzia/Condizione	Scoperto sinistro	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Ogni Evento		€ 1.500,00	Limite per sinistro - Nessuno (salvo quanto previsto in sede di offerta - Variante 1)
Terremoto/Evento Sismico	10%con il minimo di € 15.000,00		50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti	10% con il minimo di € 10.000,00		50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Eventi atmosferici		€ 2.500,00	50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Grandine su fragile	10% con il minimo di € 2.500,00		€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Sovraccarico di neve	10%con il minimo di € 2.500,00		50% della somma complessivamente assicurata con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per anno
Gelo e ghiaccio		€ 2.500,00	50% della somma complessivamente assicurata con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno
Eventi socio politici	10% con il minimo di € 5.000,00		50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Terrorismo - Sabotaggio	10% con il minimo di € 5.000,00		50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Collasso strutturale	10% con il minimo di € 5.000,00		€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico		€ 500,00	€ 250.000,00 per sinistro
Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata		€ 1.500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Urto veicoli stradali		€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro
Urto - svio - deragliamento (non operante)	10% con il minimo di € 50.000,00		€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno

Bene/Garanzia/Condizione	Scoperto sinistro	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Smottamento, franamento cedimento del terreno	10% con il minimo di € 5.000,00		€ 500.000,00 per sinistro
Spese Demolizione		€ 1.500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione		€ 2.500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Spese ricerca e riparazione -		€ 500,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Costi per il collaudo		€ 5.000,00 per sinistro	€ 50.000,00 per sinistro
Oneri di urbanizzazione			€ 50.000,00 per sinistro
Spese e Onorari Professionisti			5% del danno indennizzabile con il massimo di € 100.000,00 per sinistro
Intasamento di Gronde e Pluviali		€ 1.500,00	€ 100.000,00 per sinistro
Rimpiazzo combustibili		€ 1.500,00	€ 15.000,00 per sinistro e per anno
Maggiori costi			€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Danni indiretti / indennità aggiuntiva		€ 2.500,00	10% dell'indennizzo con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno
Danni ai veicoli iscritti al PRA in custodia		€ 2.500,00	€ 100.000,00 per anno
Danni ai veicoli iscritti al PRA rientranti nella Partita 3		€ 2.500,00	€ 150.000,00 per anno
Differenziale storico artistico		€ 3.000,00	€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno
Precisazione Guasti macchine (non operante)		€ 25.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno

**TABELLA SEZIONE II - ALL RISKS FURTO/RAPINA
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

Bene/Garanzia/Condizione	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti di Indennizzo
Beni Mobili		€ 1.500,00	Somma assicurata
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia		€ 1.500,00	€ 20.000,00 per sinistro e per anno

Bene/Garanzia/Condizione	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti di Indennizzo
Denaro e valori fuori ai mezzi di custodia		€ 1.500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno
Denaro e valori trasportati		€ 500,00	€ 12.500 per sinistro
Beni dipendenti e utenti		€ 1.500,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno
Danni ai locali Guasti o atti vandalici - spese di restauro		€ 1.500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno
Furto con destrezza, rapina e estorsione (escluso portavalori)	10% con il minimo di € 1.500,00		Furto con destrezza € 20.000,00 per sinistro Rapina/Estorsione € 10.000,00 per sinistro

**TABELLA SEZIONE III - ALL RISKS ELETTRONICA
SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

Bene/Garanzia/Condizione	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti di Indennizzo
Apparecchiature Elettroniche		€ 500,00	Somma Assicurata
Apparecchiature Elettroniche mobili		€ 500,00	Somma Assicurata
Supporti dati - Spese di ricostruzione dati e software	5%		€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Maggiori costi		€ 500,00	6 mesi € 250.000,00 per sinistro
Costi di ricostruzione archivi non informatici			€ 300.000, 00 per sinistro e per anno
Eventi sociopolitici		€ 2.500,00	70% della somma assicurata con il massimo per sinistro di € 250.000,00
Conduttori esterni		€ 2.500,00	€ 25.000,00 per sinistro e per anno
Terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche	5%	€ 2.500,00	50% della somma assicurata
Rapina, furto e tentato furto e in caso di mezzi di chiusura insufficienti	10%	€ 1.000,00	
Ricorso terzi			€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Mancato inizio, interruzione, sospensione attività			30% della somma assicurata per "Ricorso Terzi"
Onorari Periti			10% della somma assicurata con il massimo di € 25.000,00